



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 8 DEL 16.01.2012**

OGGETTO: RISORSE DECENTRATE (PARTE STABILE E VARIABILE) 2011

L'anno duemiladodici del mese di gennaio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO la deliberazione di GC n. 79 del 12.12.2011, ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2012";

VISTO il decreto sindacale n. 1/2012 in data 09/01/2012, con il quale il sottoscritto è nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31 dicembre 2012;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e in particolare l'art. 31 che disciplina il regime delle risorse decentrate e stabilisce che vengono determinate annualmente dagli Enti;

RILEVATO, altresì, che l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 in riferimento al Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.1.1999 opera una distinzione tra risorse stabili, avente carattere di certezza, stabilità e continuità, e risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, disciplinando altresì le relative forme di finanziamento e di integrazione;

RICHIAMATO l'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11/04/2008 per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 e il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31/07/2009 per il biennio economico 2008-2009, in cui è stato precisato che per le parti non direttamente contemplate nei suddetti CCNL si fa riferimento alle norme contenute nei precedenti contratti nazionali;

VISTO l'art. 4 comma 1 del CCNL 31.07/2009 che consente l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
- l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- l'osservazione degli indicatori di capacità finanziaria;

VISTO l'art. 40 comma 3 del D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 3 della stessa legge. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunemente denominato.

VISTO l'art. 40 comma quinquies del D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale dispone che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Le risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi. Le P.A. non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi dell'art. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile.

VISTO l'art. 9 comma 4 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale dispone che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle P.A. per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione in questione si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge. I trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati;

VISTO l'art. 5 del CCNL 22.1.2004 il quale prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse nel rispetto della disciplina del CCNL sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

VISTE le dichiarazioni congiunte delle parti Aran – Sindacati nazionali - che hanno sottoscritto il predetto contratto, in particolare la dichiarazione n. 14 per la quale le differenze tabellari dovute alla progressioni economiche verticali sono a carico del bilancio, nonché per la dichiarazione n. 19 le quote di indennità di comparto corrisposte per l'anno 2002 e che vanno ad incrementare stabilmente le risorse decentrate fisse a con cadenza annuale;

CONSIDERATO che occorre procedere alla negoziazione e stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente per l'annualità economica 2011, previa determinazione del fondo produttività (parte stabile e variabile);

ATTESO che la determinazione dell'ammontare del fondo decentrato 2011 (parte stabile – parte variabile) deve avvenire:

- entro il limite previsto dall'art. 9 comma 4 della L. 122/2010 (entro il 3,2% del fondo 2007) valevole per il biennio contrattuale 2008-2009;
- entro il limite del tetto di spesa di personale previsto dall'art. 1, c. 562 L. 296/2006 che così dispone: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004";



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ATTESO che la determinazione del fondo decentrato 2011 deve tenere conto di quanto disposto:

- dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.7.2010, il quale prevede che – a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
- dalla delibera della Corte dei Conti a Sezione Riunite di Controllo n. 51 del 4.10.2011 secondo la quale, in relazione alle risorse ex art 15 lettera K del CCNL 1.4.1999, le spese per progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna non sono da considerare comprese nel limite della spesa del personale prevista dalla legge sopra richiamata;

ATTESO, altresì, che la costituzione del Fondo deve avvenire nel limite delle risorse ad esso destinate con gli stanziamenti del bilancio 2011, nonché che con deliberazione C.C. n. 20 del 15.04.2011 di approvazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio e pluriennale 2011/2012/2013 è stata autorizzata l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e l'attivazione della contrattazione collettiva integrativa nei rispetti dei vincoli di bilancio;

RAVVISTA la necessità di determinare il fondo di produttività 2011 per la parte stabile, proponendo all'Amministrazione la determinazione della parte variabile di sua competenza;

VISTA la propria precedente determina n. 175 del 22/12/2011 di determinazione del fondo 2011;

VISTO che occorre revocare la suddetta determina in quanto contenente un errore nella determinazione del fondo 2011;

VISTO il prospetto contenente la determinazione del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2011 predisposto secondo i dettami del CCNL del 22/1/2004 (combinato disposto ex art. 15 CCNL del 1/4/99 e art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004) e del CCNL del 9/5/2006 e del 11/4/2008 e del 31/07/2009;

RITENUTO opportuno approvare il predetto fondo che viene riportato in allegato (**allegato A**), dando atto che viene rispettato il limite di spesa disposto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.7.2010, il quale prevede che – a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

VISTO il vigente statuto comunale

VISTO il TUEL

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il fondo da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2011 riportato in allegato (**allegato A**), che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, quantificato come dal combinato disposto ex art. 15 CCNL del 1/4/99 e art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004 e CCNL del 9/5/2006 e CCNL 11/04/2008 e CCNL 31.07.2009, dando atto che l'ammontare del fondo per l'anno 2011 è pari complessive € 44.099,25 ed è così distinto:
 - a € 41.860,69 per le risorse di parte stabile,
 - a € 2.238,56 per le risorse di parte variabile, che si propone all'Amministrazione per la relativa approvazione di competenza della stessa,



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

2. di dare atto che la somma di € 44.099,25 è stata impegnata agli interventi codici del bilancio esercizio 2011 che qui di seguito vengono riportati:

CODICE	CAPITOLO	IMPORTO
1.01.02.01	40	<u>4.479,35</u>
1.01.03.01	66	<u>9.128,30</u>
1.01.04.01	140	<u>393,12</u>
1.01.06.01	158	<u>7.900,71</u>
1.01.07.01	205	<u>3.648,29</u>
1.03.01.01	500	<u>5.284,93</u>
1.09.05.01	2500	<u>1.768,68</u>
1.01.02.01	63 ART. 2	<u>8.628,73</u>
1.01.02.01	63 ART. 5	<u>628,58</u>
1.01.02.01	63 ART. 1 RES.	<u>643,65</u>
2.01.05.01	3010 ART. 1	<u>1.594,91</u>
TOTALE		<u>44.099,25</u>

Dando atto che l'impegno di spesa relativo alla quota relativa alla parte variabile del fondo è comunque subordinata alla formale ed effettiva approvazione dell'amministrazione comunale competente;

3. di sottoporre la presente determinazione, per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri al Revisore del Conto, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL del 22/1/2004.
4. di trasmettere il presente provvedimento con gli allegati prospetti di determinazione del fondo alla Giunta Comunale ed alle organizzazioni sindacali per i provvedimenti di competenza.
5. di provvedere alla liquidazione delle indennità previste nel fondo ai sensi dell'art. 17 del predetto CCNL, sulla base della contrattazione decentrata integrativa anno 2011 debitamente approvata e sottoscritta dalle parti, tenuto conto del trattamento economico degli istituti contrattuali già liquidati, ai sensi dell'ultimo CCDI.
6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
7. Di revocare, conseguentemente e contestualmente la determina n. 175 in data 22.12.2011, in quanto contenente un errore nella determinazione del fondo 2011;
8. di trasmettere ai Capigruppo Consiliari la presente, in elenco, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giacomo rag. Porta



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Si attesta la regolarità contabile e la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giacomo rag Porta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni dal
Mergozzo li,

F.to IL MESSO COMUNALE

La presente determinazione è stata comunicata in elenco, ai Capi Gruppo consiliari in data
Mergozzo li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Pietro Nicola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Mergozzo li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Pietro Nicola